

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
(Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	24	316 bis c.p.	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	24	316 ter c.p.	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Frode nelle pubbliche forniture	24	356 c.p.	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Truffa di danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	24	640 c. 2 n. 1 c.p.	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	24	640 bis c.p.	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	24	640 ter c.p.	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Indebito conseguimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	24	2 L. 23 dicembre 1986, n. 898	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	24 bis	491 bis c.p.	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Accesso abusivo a un sistema informatico	24 bis	615 ter c.p.	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	24 bis	615 quater c.p.	100	300	3	24	4	1	4	-	-	-
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	24 bis	615 quinquies c.p.	100	300	3	24	4	1	4	-	-	-
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	24 bis	617 quater c.p.	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
(Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	24 bis	617 quinques c.p.	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	24 bis	635 bis c.p.	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	24 bis	635 ter c.p.	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	24 bis	635 quater c.p.	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	24 bis	635 quinques c.p.	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	24 bis	640 quinques c.p.	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	24 bis	art. 1, c. 11, D.L. 105/2019, convertito con modifiche dalla L. 133/2019	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Associazione per delinquere	24 ter	416, c. 6 c.p. in rif. 600, 601, 602 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Associazione per delinquere	24 ter	416, escluso c. 6, c.p.	300	800	12	24	4	1	4	-	-	-
Associazioni di tipo mafioso anche straniere	24 ter	416 bis c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Scambio elettorale politico-mafioso	24 ter	416 ter c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	24 ter	630 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	24 ter	74 D.P.R. 309/1990	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale	24 ter	407, c. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.	300	800	12	24	4	1	4	-	-	-
Peculato, quando offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	25	art. 314 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-
Peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	25	art. 316 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-
Concussione	25	317 c.p.	300	800	12	24	4	4	16	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso 4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Corruzione per l'esercizio della funzione	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	25	318 c.p.	100	200	-	-	1	4	4	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	1 (D) x 2 (P) = 2 (RR) rischio irrilevante 1 (D) x 2 (P) = 2 (RR) rischio irrilevante
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	25	319 c.p.	200	600	12	24	4	4	16	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso 4(D) x 2 (P)= 8 (RR) rischio basso

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Circostanze aggravanti	25	319 c.p. aggravato ex art. 319 bis c.p.	300	800	12	24	4	4	16	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso 4(D) x 2 (P)= 8 (RR) rischio basso
Corruzione in atti giudiziari	25	319 ter c. 1 c.p.	200	600	12	24	4	2	8	-	-	-
Corruzione in atti giudiziari	25	319 ter c. 2 c.p.	300	800	12	24	4	1	4	-	-	-
Induzione indebita a dare o promettere utilità	25	319 quater c. 1 c.p.	300	800	12	24	4	4	16	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso 4(D) x 2 (P)= 8 (RR) rischio basso

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Induzione indebita a dare o promettere utilità	Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000,00	25	319 quater c. 2 c.p.	300	800	12	24	4	2	8			
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	25	320 c.p. in rif. art. 318 c.p.	100	200	-	-	1	4	4	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE	1 (D) x 2 (P) = 2 (RR) rischio irrilevante
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	25	320 c.p. in rif. art. 319 c.p.	200	600	-	-	2	4	8	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso 4(D) x 2 (P)= 8 (RR) rischio basso

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 318)	25	321 c.p. in rif. art. 318 c.p., anche nei confronti delle persone di cui agli artt. 320 e 322 bis c.p.	100	200	-	-	1	2	2	-	-	-
Pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 319 e 319 ter)	25	321 c.p. in rif. artt. 319 e 319 ter c. 1 c.p., anche nei confronti delle persone di cui agli artt. 320 e 322 bis c.p.	200	600	12	24	4	2	8	-	-	-
Pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319 bis e 319 ter c. 2)	25	321 c.p. in rif. artt. 319 aggr. ex art. 319 bis e 319 ter c. 2 c.p., anche nei confronti delle persone di cui agli artt. 320 e 322 bis c.p.	300	800	12	24	4	2	8	-	-	-
Istigazione alla corruzione	1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.	25	322 c. 1 c.p. in rif. art. 318 c.p.	100	200	-	-	1	2	2	-	-	-
Istigazione alla corruzione	2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.	25	322 c. 2 c.p. in rif. art. 319 c.p.	200	600	12	24	4	2	8	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Istigazione alla corruzione	3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	25	322 c. 3 c.p. in rif. art. 318 c.p.	100	200	-	-	1	4	4	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	1 (D) x 2 (P) = 2 (RR) rischio irrilevante 1 (D) x 2 (P) = 2 (RR) rischio irrilevante
Istigazione alla corruzione	4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25	322 c. 4 c.p. in rif. art. 319 c.p.	200	600	12	24	4	4	16	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso 4(D) x 2 (P)= 8 (RR) rischio basso

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelli dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri o agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 314 c.p.	100	200			1	1	1	-	-	-
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelli dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri o agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 316 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelli dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri o agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 317 c.p.	300	800	-	-	3	1	3	-	-	-
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelli dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri o agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 318 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelli dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri o agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 319 c.p.	200	600	-	-	2	1	2	-	-	-
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. artt. 320, 318 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. artt. 320, 319 c.p.	200	600	-	-	2	1	2	-	-	-
<p>Abuso d'ufficio, quando offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	25	323 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-
<p>Traffico di influenze illecite</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>	25	346-bis c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-
<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</p>	<p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>	25 bis	453 c.p.	300	800	3	12	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Alterazione di monete	25 bis	454 c.p.	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	25 bis	455 c.p. in rif. art. 453 c.p.	200	533,33	3	12	4	1	4	-	-	-
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	25 bis	455 c.p. in rif. art. 454 c.p.	100	333,33	3	12	4	1	4	-	-	-
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	25 bis	457 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	25 bis	459 c.p. in rif. art. 453 c.p.	200	533,33	3	12	4	1	4	-	-	-
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	25 bis	459 c.p. in rif. art. 455 c.p.	100	355,55	3	12	4	1	4	-	-	-
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	25 bis	459 c.p. in rif. art. 457 c.p.	100	133,33	3	12	4	1	4	-	-	-
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	25 bis	460 c.p.	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	25 bis	461 c.p.	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	25 bis	464 c. 2 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	25 bis	464 c. 1 c.p.	100	300	-	-	1	1	1	-	-	-
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	25 bis	473 c.p.	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
(Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	25 bis	474 c.p.	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Turbata libertà dell'industria o del commercio	25 bis.1	513 c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	25 bis.1	513 bis c.p.	100	800	3	24	4	1	4	-	-	-
Frodi contro le industrie nazionali	25 bis.1	514 c.p.	100	800	3	24	4	1	4	-	-	-
Frode nell'esercizio del commercio	25 bis.1	515 c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	25 bis.1	516 c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	25 bis.1	517 c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	25 bis.1	517 ter c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	25 bis.1	517 quater c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
(Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
False comunicazioni sociali	25 ter	2621 c.c.	200	533,33	-	-	2	3	6	AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	2 (D) x 2 (P) = 4 (RR) rischio irrilevante
Fatti di lieve entità	25 ter	2621 bis c.c.	100	266,66	-	-	1	3	3	AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	1 (D) x 2 (P) = 2 (RR) rischio irrilevante
False comunicazioni sociali delle società' quotate	25 ter	2622 c.c.	400	800	-	-	3	1	3	-	-	-
Impedito controllo	25 ter	2625 c. 2 c.p.	200	480	-	-	2	3	6	AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	1 (D) x 2 (P) = 2 (RR) rischio irrilevante
Indebita restituzione di conferimenti	25 ter	2626 c.p.	200	480	-	-	2	1	2	-	-	-
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	25 ter	2627 c.c.	200	346,67	-	-	1	1	1	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	25 ter	2628 c.c.	200	480	-	-	2	1	2	-	-	-
Operazioni in pregiudizio dei creditori	25 ter	2629 c.c.	300	880	-	-	3	1	3	-	-	-
Omessia comunicazione del conflitto d'interessi	25 ter	2629 bis c.p.	400	1.000	-	-	4	1	4	-	-	-
Formazione fittizia del capitale	25 ter	2632 c.c.	200	480	-	-	2	1	2	-	-	-
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	25 ter	2633 c.c.	300	880	-	-	3	1	3	-	-	-
Corruzione tra privati	25 ter	2635 c. 3 c.c.	400	800	3	24	4	2	8	-	-	-
Istigazione alla corruzione tra privati	25 ter	2635 bis c.c.	200	533,33	3	24	4	2	8	-	-	-
Illecita influenza sull'assemblea	25 ter	2636 c.c.	300	880	-	-	3	1	3	-	-	-
Aggiotaggio	25 ter	2637 c.c.	400	1.000	-	-	4	1	4	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
(Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	25 ter	2638 c. 1-2 c.c.	400	1.000	-	-	4	3	12	AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	25 quater	270 bis c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	25 quater	270 bis 1 c.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza agli associati	25 quater	270 ter c.p.	200	700	12	24	4	1	4	-	-	-
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	25 quater	270 quater c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	25 quater	270 quater 1 c.p.	200	700	12	24	4	1	4	-	-	-
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	25 quater	270 quinquies c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	25 quater	270 quinquies 1 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	25 quater	270 quinquies 2 c.p.	200	700	12	24	4	1	4	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Condotte con finalità di terrorismo	25 quater	270 sexies c.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attentato per finalità terroristiche o di eversione	25 quater	280 c.p.	200	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	25 quater	280 bis c.p.	200	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Atti di terrorismo nucleare	25 quater	280 ter c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	25 quater	289 bis c.p.	200	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo	25 quater	302 c.p.	200	700	12	24	4	1	4	-	-	-
Conspirazione politica mediante accordo	25 quater	304 c.p.	200	700	12	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Cospirazione politica mediante associazione	25 quater	305 c.p.	200	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Banda armata: formazione e partecipazione	25 quater	306 c.p.	200	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	25 quater	307 c.p.	200	700	12	24	4	1	4	-	-	-
Definizione dei reati di cui alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999	25 quater	2 Convenzion e New York 9 dicembre 1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	25 quater.1	583 bis c.p.	300	700	12	24	4	1	4	-	-	-
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	25 quinquies	600 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Prostituzione minorile	E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.	25 quinquies	600 bis c. 1 c.p.	300	800	12	24	4	1	4	-	-
Prostituzione minorile	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.	25 quinquies	600 bis c. 2 c.p.	200	700	-	-	2	1	2	-	-
Pornografia minorile	E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000,00 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25 quinquies	600 ter c. 1-2 c.p.	300	800	12	24	4	1	4	-	-
Pornografia minorile	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.	25 quinquies	600 ter c. 3-4 c.p.	200	700	-	-	2	1	2	-	-
Detenzione o accesso a materiale pornografico	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza un giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.	25 quinquies	600 quater c.p.	200	700	-	-	2	1	2	-	-
Pornografia virtuale	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	25 quinquies	600 quater.1 c.p.	200	700	-	-	2	1	2	-	-
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	25 quinquies	600 quinquies c.p.	300	800	12	24	4	1	4	-	-
Tratta di persone	E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori dello stesso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporle al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave, nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.	25 quinquies	601 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-
Acquisto e alienazione di schiavi	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25 quinquies	602 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500 a € 1.000 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000 a € 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.	25 quinquies	603 bis c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Adescamento di minorenni	Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adisca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.	25 quinquies	609 undecies c.p.	200	700	-	-	2	1	2	-	-	-
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 26.000 a euro 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi e con la multa da euro 20.000 a euro 2.500.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.	25 sexies	184 D.Lgs. 58/1998	400	1000	-	-	4	1	4	-	-	-
Manipolazione del mercato	1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.	25 sexies	185 D.Lgs. 58/1998	400	1000	-	-	4	1	4	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
<p>Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, D. Lgs.81/2001</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. <i>omissis</i> Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, D. Lgs. 81/2008 E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da €2.500,00 a €6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) <i>omissis</i> Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. <i>omissis</i></p>	25 septies	589 c.p.	1000	1000	3	12	4	2	8	-	-	-
<p>Omicidio colposo commesso con violazione delle (altre) norme sulla tutela della salute e sicurezza</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. <i>omissis</i> Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	25 septies	589 c.p.	250	500	3	12	4	2	8	-	-	-
<p>Lesioni personali colpose</p> <p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da €123,00 a €619,00, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da €309,00 a €1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommissi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da €500,00 a €2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. <i>omissis</i> Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	25 septies	590 c. 3 c.p.	100	250	3	6	4	2	8	-	-	-
<p>Ricettazione</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intramette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da €516,00 a €10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena è della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>	25 octies	648 c.p.	200	1.000	3	24	4	1	4	-	-	-
<p>Riciclaggio</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da €5.000,00 a €25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25 octies	648 bis c.p.	200	1.000	3	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	25 octies	648 ter c.p.	200	1.000	3	24	4	1	4	-	-	-
Autoriciclaggio	25 octies	648 ter-1 c.p.	200	800	3	24	4	3	12	AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso
										AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	4(D) x 2 (P)= 8 (RR) rischio basso
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	25 octies 1	493 ter c.p.	300	800	3	24	4	1	4	-	-	-
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	25 octies 1	493 quater c.p.	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	25 octies 1	640 ter, c. 2, c.p.	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	25 octies 1	453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464 c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	25 octies 1	467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	25 octies 1	476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491, 491-bis, 492, 493, 493-ter, 493-quater c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	2	8	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	Falsità personale	25 octies 1	494, 495, 495-bis, 495-ter, 496, 497, 497-bis, 497-ter c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	Delitti contro il patrimonio	25 octies 1	624, 624-bis, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies., 636, 638, 639 c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	Delitti contro il patrimonio mediante frode	25 octies 1	640, 640-bis, 640-ter, 640-quinquies, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 648-bis, 648-ter.1 c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni 800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Violazione del diritto d'autore	<p>[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]</p> <p>1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e) <i>abrogata</i></p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>4. <i>omissis</i></p>	25 novies	171 L. 633/1941	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Violazione del diritto d'autore	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25 novies	171 bis L. 633/1941	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
<p>Violazione del diritto d'autore</p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. omissis</p>	25 novies	171 ter L. 633/1941	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
<p>Violazione del diritto d'autore</p> <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	25 novies	171 septies L. 633/1941	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
<p>Violazione del diritto d'autore</p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa da € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25 novies	171 octies L. 633/1941	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	25 decies	377 bis c.p.	100	500	-	-	2	2	4	-	-	-
<p>Inquinamento ambientale</p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	25 undecies	452 bis c.p.	250	600	3	12	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Disastro ambientale	25 undecies	452 quater c.p.	400	800	3	24	4	1	4	-	-	-
Delitti colposi contro l'ambiente	25 undecies	452 quinquies c.p.	200	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	25 undecies	452 sexies c.p.	250	600	-	-	2	1	2	-	-	-
Circostanze aggravanti	25 undecies	452 octies	300	1.000	-	-	4	1	4	-	-	-
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	25 undecies	727 bis c.p.	100	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	25 undecies	733 bis c.p.	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	25 undecies	137 c. 2 D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	2	1	2	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	25 undecies	137 c. 3 D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	25 undecies	137, c. 5, primo periodo, D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	25 undecies	137 c. 5, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	2	1	2	-	-	-
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	25 undecies	137 c. 11 D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	2	1	2	-	-	-
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	25 undecies	137 c. 13 D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	25 undecies	256 c. 1, lett. a) D.Lgs. 152/2006	100	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	25 undecies	256 c. 1, lett. b) D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Discarica non autorizzata	25 undecies	256 c. 3, primo periodo, D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Discarica non autorizzata	25 undecies	256 c. 3, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	2	1	2	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	25 undecies	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 1 lett. a)	100	125	-	-	1	1	1	-	-	-
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	25 undecies	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 1 lett. b)	100	125	-	-	1	1	1	-	-	-
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	25 undecies	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 3, primo periodo	100	125	-	-	1	1	1	-	-	-
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	25 undecies	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 3, secondo periodo	100	150	-	-	1	1	1	-	-	-
Miscelazione di rifiuti	25 undecies	256 c. 5 D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	25 undecies	256 c. 6, primo periodo, D.Lgs. 152/2006	100	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Bonifica dei siti	25 undecies	257 c. 1 D.Lgs. 152/2006	100	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Bonifica dei siti da sostanze pericolose	25 undecies	257 c. 2 D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	25 undecies	258 c. 4 D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Traffico illecito di rifiuti	25 undecies	259 c. 1 D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	25 undecies	260 c. 1 D.Lgs. 152/2006 (richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies c.p.)	300	500	3	6	3	1	3	-	-	-
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	25 undecies	260 c. 2 D.Lgs. 152/2006 (richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies c.p.)	400	800	3	6	3	1	3	-	-	-
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	25 undecies	260 bis c. 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	25 undecies	260 bis c. 8, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006	200	300	-	-	1	1	1	-	-	-
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria	25 undecies	279 c. 5 D.Lgs. 152/2006	100	250	-	-	1	1	1	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda di €15.000,00 a €150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>	25 undecies	1 c. 1 L. 150/1992	100	250	-	-	1	1	1	-	-	-
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p>	<p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda di €30.000,00 a €300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni</p>	25 undecies	1 c. 2 L. 150/1992	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda di €20.000,00 a €200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda di €20.000,00 a €200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi</p>	25 undecies	2 c. 1 - 2 L. 150/1992	100	250	-	-	1	1	1	-	-	-
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p>	<p>[1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica]</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da €15.000,00 a €300.000,00. [Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:</p> <p>a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;</p> <p>b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p>	25 undecies	6 c. 4 L. 150/1992	100	250	-	-	1	1	1	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	25 undecies	3 bis c. 1 L. 150/1992	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	25 undecies	3 c. 6 L. 549/1993	150	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Inquinamento doloso provocato da navi	25 undecies	8 c. 1 D.Lgs. 202/2007	150	250	3	6	2	1	2	-	-	-
Inquinamento doloso provocato da navi	25 undecies	8 c. 2 D.Lgs. 202/2007	200	300	3	6	2	1	2	-	-	-
Inquinamento colposo provocato da navi	25 undecies	9 c. 1 D.Lgs. 202/2007	100	250	-	-	1	1	1	-	-	-
Inquinamento colposo provocato da navi	25 undecies	9 c. 2 D.Lgs. 202/2007	150	250	3	6	2	1	2	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000,00 per ogni persona]</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p>	25 duodecies	12, c. 3, 3bis e 3 ter D.Lgs. 286/1998	400	1.000	12	24	4	1	4	-	-	-
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	<p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>	25 duodecies	12, c. 5 D.Lgs. 286/1998	100	200	12	24	4	1	4	-	-	-
Impiego di lavoratori irregolari	<p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>	25 duodecies	22 c. 12 bis D.Lgs. 286/1998	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-
Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale	<p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.</p>	25 terdecies	3 c. 3 bis L. 654/1975 (richiamo da intendersi riferito all'art. 604-bis, comma 3, c.p.)	200	800	12	24	4	1	4	-	-	-
Frodi in competizioni sportive	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di € 1.000,00 a € 4.000,00. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi prognostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.</p>	25 quaterdecies	1 L. 13 dicembre 1989, n. 401	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa	<p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi prognostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi prognostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a € 16,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p> <p>Chiunque, ancorchè titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi prognostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p><i>omissis</i></p>	25 quaterdecies	4 L. 13 dicembre 1989, n. 401	100	500 per i delitti 200 per le contravvenzioni	3 per i delitti	24 per i delitti	4 per i delitti 1 per le contravvenzioni	1	4 per i delitti 1 per le contravvenzioni	-	-	-
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti	<p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p>	25 quinquiesdecies	2 c. 1 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	500	3	24	4	3	12	AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso
											AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti	25 quinquiesdecies	2 c. 2 bis D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	3	12	AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	25 quinquiesdecies	3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	500	3	24	4	3	12	AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) rischio basso
Dichiarazione infedele, commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	25 quinquiesdecies	4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	300	3	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Omissione dichiarazione, commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	25 quinquiesde cies	5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	25 quinquiesde cies	8, c. 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	25 quinquiesde cies	8, c. 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Occultamento o distruzione di documenti contabili	25 quinquiesde cies	10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	2	8	-	-	-
Indebita compensazione, commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	25 quinquiesde cies	10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad €50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad €200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.	25 quinquiesde ciesaterdecies	11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 90; e) porta fuori dal territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.	25 sexiesdecies	282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando nel movimento delle merci nei luoghi di confine	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.	25 sexiesdecies	283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	E' punito con la multa non minore di due e non superiore a dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi ove non sono dogane ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvo casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.	25 sexiesdecies	284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate nell'articolo 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.	25 sexiesdecies	285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Contrabbando nelle zone extra-doganali	25 sexiesdecies	286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	25 sexiesdecies	287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando nei depositi doganali	25 sexiesdecies	288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	25 sexiesdecies	289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	25 sexiesdecies	290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando nell'importazione ed esportazione temporanee	25 sexiesdecies	291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	25 sexiesdecies	291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale

TABELLA ELENCO REATI
Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
(Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	<p>Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p>	25 sexiesdecies	291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Associazione pe delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p>	25 sexiesdecies	291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Altri casi di contrabbando	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento di diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.</p>	25 sexiesdecies	292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Circostanze aggravanti del contrabbando	<p>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.00,00.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.00,00</p>	25 sexiesdecies	295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUPPOSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Reati transnazionali: definizione	Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetto sostanziale in un altro Stato.	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reati transnazionali: associazione per delinquere	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	400	1.000	12	24	4	2	8	-	-	-
Reati transnazionali: associazione di tipo mafioso anche straniere	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	400	1000	12	24	4	2	8	-	-	-
Reati transnazionali: associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	400	1.000	12	24	4	1	4	-	-	-

TABELLA ELENCO REATI
 Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante
 (Aggiornata al 31 dicembre 2021)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE [vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Reati transnazionali: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	74 D.P.R. 309/1990 in relazione all'art. 3 L. 146/2006	400	1.000	12	24	4	1	4	-	-	-
Reati transnazionali: disposizioni contro le immigrazioni clandestine	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto omissis 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. omissis	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	art.12 c. 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 86/1998 in relazione all'art. 3 L. 146/2006	200	1.000	3	24	4	1	4	-	-	-
Reati transnazionali: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	377 bis c.p. in relazione all'art. 3 L. 146/2006	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Reati transnazionali: favoreggiamento personale	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16.000. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	378 c.p. in relazione all'art. 3 L. 146/2006	100	500	-	-	2	2	4	-	-	-